



FONDAZIONE EDILSCUOLA VERONA  
“STUDENTI IN AZIENDA IN SICUREZZA

”Come favorire la sicurezza negli stage previsti dai percorsi per le  
competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)”

**LE RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI**

*Avv. Luigi Meduri*

Cassazione civile sezione lavoro n. 31873/18  
Malattia contratta durante il tirocinio.  
Concetto di «lavoratore»

## Il fatto

Un'allieva di una scuola per infermieri professionali frequenta come tirocinante il reparto di fisiologia di un ospedale lombardo e contrae una forma di TBC, a causa della sua resistenza allo specifico vaccino cui è stata sottoposta.

*continua*

*Richiede ed ottiene il riconoscimento della causa di servizio e propone separatamente nei confronti dell'allora Gestione Liquidatoria un ricorso per il risarcimento del danno sul presupposto che la sua salute non era stata adeguatamente tutelata.*

## continua

Il ricorso viene respinto sia in primo che in secondo grado.

Nella sentenza della Corte d'Appello si chiarisce innanzitutto che il tirocinio instaura un **rappporto contrattuale trilaterale fra il soggetto promotore, il tirocinante e l'ente ospitante**, «che è tenuto a salvaguardare la sicurezza e la salute del tirocinante e risponde dell'eventuale inadempimento a titolo di responsabilità contrattuale (ex art. 1218 c.c.)

*continua*

*Nel caso specifico, tuttavia, è stata accolta la tesi dell'Azienda Ospedaliera, secondo la quale non poteva esserle addebitata la responsabilità della malattia in quanto era impossibile garantire la salubrità totale dell'ambiente di lavoro a causa della presenza di soggetti malati e quanto si poteva fare era limitarsi ad una profilassi idonea a scongiurare il pericolo di contagio.*

*continua*

*I Giudici di merito hanno ritenuto che in effetti l'Ospedale non avrebbe potuto fare altro, che sottoporre a vaccinazione la tirocinante, dovendosi ritenere la vaccinazione la misura nel caso specifico idonea in quanto «nella quasi totalità dei casi» è sufficiente ad impedire il contagio.*

continua

La Corte di Cassazione ha confermato aggiungendo che «la dipendenza della malattia da una causa di servizio non necessariamente implica la responsabilità del datore di lavoro, perché la patologia può essere anche conseguenza della qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa o può essere insorta per una causa non addebitabile al datore di lavoro, per avere questi adottato le misure imposte dal legislatore o suggerite dalla tecnica e dalle regole di ordinaria prudenza.

# Considerazioni

*Valutare attentamente la copertura assicurativa prevedendo che venga estesa anche nelle situazioni dove la malattia potrebbe non essere causata da responsabilità di terzi*



Cass. pen., sez. 3 n. 52858/18

Ustioni alla cliente del centro estetico: omessa formazione del tirocinante

Il fatto.

Il titolare di un centro estetico non fornisce alla tirocinante una specifica formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro ed in particolare sull'utilizzo in sicurezza delle apparecchiature per la depilazione.

Per effetto di detta omissione, la tirocinante provoca un'ustione ad una cliente con conseguente procedimento penale nei confronti del datore di lavoro.

## *continua*

*Il procedimento penale si è estinto per prescrizione, ma nella sentenza di primo grado era stata applicata l'ammenda nella misura di € 2.500,00.*

*La rilevanza di una corretta formazione, quindi, va valutata non solo a tutela del lavoratore e dei colleghi di lavoro ma anche dei terzi.*

*Verificare in ogni caso che la polizza assicurativa del Datore di lavoro dello stagista copra anche danni o lesioni procurate da quest'ultimo a terzi.*

*Cassazione Penale, Sez. 4, 37314/12 Infortunio di un tirocinante e responsabilità: attività equiparata a quella dei lavoratori*

*Viene accertata la responsabilità del direttore e responsabile dello stabilimento di una spa che produce macchine per filati, per aver cagionato ad un tirocinante (ammesso sulla base di un protocollo d'intesa stipulato tra l'Associazione degli industriali locale, il Comune e la Provincia di Firenze per lo svolgimento di tirocini formativi di giovani studenti), traumi e lesioni alla mano destra.*

## In particolare

Il direttore aveva omesso di dotare la macchina rettificatrice -presso la quale il tirocinante era impegnato nella lavorazione di un pezzo- di un dispositivo di protezione (schermo anteriore, fisso o mobile) delle mani e non aveva ottemperato all'obbligo di valutazione dei rischi specifici connessi all'attività di tirocinio espletata all'interno dello stabilimento

## La sentenza definitiva

Secondo la Corte, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'infortunato e la società ospitante, non può negarsi che il tirocinante doveva ritenersi di fatto **pienamente inserito nella struttura produttiva dell'azienda** per lo svolgimento di un'attività certamente equiparata, sotto il profilo della sicurezza, a quella dei lavoratori dipendenti.

## *continua*

*Quindi, la società ed i suoi rappresentanti dovevano farsi carico degli interventi necessari a rendere sicuro il luogo di lavoro.*

*In particolare, all'imputato, quale responsabile dello stabilimento, incombeva il preciso obbligo di intervenire per la messa in sicurezza della macchina, ovvero, quantomeno, di impedirne l'utilizzo, in vista delle evidenti carenze strutturali che la stessa presentava e dei rischi che dall'uso della stessa comportava per l'operatore.*

## Imprudenza del tirocinante

«secondo la condivisa e consolidata giurisprudenza di questa Corte, "abnorme" può considerarsi solo il comportamento che, per la sua stranezza, imprevedibilità, eccezionalità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro...

...laddove il gesto dell'apprendista di avvicinare alle mole il pezzo di metallo da rettificare sul quale stava lavorando, e quindi, necessariamente, anche le proprie mani, non si presenta per nulla imprevedibile, eccezionale o esorbitante dal procedimento di lavoro, ma perfettamente compatibile col sistema di lavorazione.»

Cassazione Penale, Sez. 4, n. 7093/22 - Infortunio della studentessa dell'università di agraria in tirocinio formativo presso un'azienda agricola. Nozione di lavoratore ex art. 2

Il fatto

Presso la cantina di un'azienda agricola, la stagista, insieme al cantiniere e tutor, era stata incaricata dell'operazioni di pulitura di un grosso tino, alto circa 2 metri e mezzo.

La tirocinante, apprestandosi a compiere l'operazione, era salita su di una scala appoggiata alla vasca con in mano un tubo di gomma collegato al rubinetto dell'acqua.



## Continua Il Fatto

Il tutor, nel frattempo sollevava il pesante coperchio metallico della vasca con l'ausilio di una carrucola, appoggiandolo in equilibrio sul bordo e lasciando uno spazio di apertura che consentisse di eseguire il lavaggio con la pompa. Durante il lavaggio, il coperchio rovinava sulla persona offesa, colpendo la mano destra della giovane, che, in seguito al colpo ricevuto, riportava una profonda ferita da taglio con lesione al tendine.

## Tesi difensiva dell'imputata datrice di lavoro

Secondo la prospettazione difensiva dell'imputata, deve escludersi che la stessa dovesse farsi carico del rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/08, garantendo la sicurezza della persona offesa.

Infatti ha sostenuto che «In tema di tirocini curriculari si rinviene copiosa normativa di settore, nazionale e regionale, di fonte primaria e regolamentare, che prevede il dovere di adempimento degli obblighi di sicurezza del tirocinante esclusivamente in capo al soggetto promotore, salvo il caso di apposita convenzione che "sposti" l'obbligo in capo all'azienda ospitante.....

## Continua...

...Tale evenienza non si sarebbe verificata nel presente caso. Infatti –ha sostenuto l'imputata– nella già citata Convenzione Quadro del 31.07.2014 non solo viene stabilito che il datore di lavoro della tirocinante fosse l'Università e non l'azienda ospitante dell'imputata, ma soprattutto, all'art. 3, viene espressamente statuito che rientri fra gli obblighi del soggetto promotore, ossia l'Università, quello di provvedere direttamente alla copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, anche per eventuali attività svolte al di fuori dell'azienda, purchè rientranti nel progetto formativo.

In conclusione, secondo il datore di lavoro

...Risulterebbe dimostrato a mezzo della documentazione in atti che la responsabilità per la sicurezza della persona offesa, durante l'espletamento del tirocinio curriculare, avrebbe dovuto ricadere integralmente sull'Università di Firenze con conseguente totale esonero per l'Azienda ospitante della ricorrente.>>

# Valutazione definitiva della Cassazione

«Quanto alla prima doglianza, correttamente i giudici di appello hanno ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Dalla definizione fornita dal citato articolo si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche chi svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

## continua

«Conseguentemente, nella specifica ipotesi in cui presso un'azienda siano presenti soggetti che svolgano tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal citato testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi.

Non fa eccezione il caso del tirocinio svolto dalla persona offesa nella fattispecie in esame, disciplinato dalla "Convenzione quadro per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curricolari e non curricolari", stipulato tra l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda agricola di M.D., convenzione citata nel ricorso, che prevede obblighi a carico del soggetto promotore ed obblighi a carico dell'ospitante, del tutto negletti dalla ricorrente nella impugnazione promossa.

## *continua*

*«In particolare, all'art. 4 della citata convenzione, in ossequio a quanto previsto dalla fonte primaria, è previsto che l'ospitante garantisca le condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.»*

## Preposto e controllo attivo del tirocinante

La recente legge 215/21 imponendo ai preposti l'obbligo di interrompere l'attività del lavoratore in caso di condotte non conformi rappresenta (e va valorizzata come ) una ulteriore tutela della incolumità del tirocinante





**FINE**

*Grazie per l'attenzione*